

nazioni fra vivi, mentre in realtà erano trattati alla stregua di testamenti, a cui mancasse l'elemento della revocabilità. Senonchè, essendosi così distrutta la causa del negozio, si volle che questi atti fossero confermati con giuramento, secondo le disposizioni canoniche, e così sanati: ma solo il diritto moderno, ritornando alle regole romane, li proibì apertamente (art. 761 cod. civ.).

L'indole nuova del testamento mutò anche il rapporto tra la successione testamentaria e la legittima (§ 65), rapporto, che il diritto romano aveva reso incompatibile; mentre ora, come già nel periodo antecedente, può farsi luogo alla successione testamentaria insieme con la legittima, purchè di fatto non si elidano, in quanto la qualità di erede può attribuire anche soltanto diritti patrimoniali, e quindi può provenire tanto dalla legge quanto dal testamento, senza che l'uno necessariamente escluda l'altra.

§ 141. — Ciccaglione, v. *Successione*, nel *Digesto ital.*; Glas-son, *Le droit de succession au moyen age*, nella *Nouv. rev. hist. de dr.*, XV, 1892; Abignente, *Il dir. successorio nelle prov. napol.*, Nola, 1881; Ciani, *La success. legittima e il testamento nella storia del dir. ital.*, Firenze, 1893; Gavini, *Appunti sull'esclus. delle donne nella success. secondo gli statuti*, Torino, 1901; Patte, *La saisine héréditaire*, Paris, 1899; Fumagalli, *Il dir. di fraterna*, Torino, 1912; Bonfante, *Scritti giuridici: I. Famiglia e successione*, Torino, 1916; Lefebvre, *L'ancien droit des successions*, Paris, 1916-18.

#### § 142. — Il testamento.

La prevalenza del diritto romano dà favore alla libertà di testare e all'uso del testamento, e quindi la successione testamentaria prende nel sistema il primo posto di fronte a quella legittima, non ostante i limiti più rigorosi che il medio evo e i tempi moderni impongono al testamento. Questo apparisce ormai veramente come atto unilaterale, revocabile e segreto, che serve, nei confini ammessi dalla legge, non più ad istituire un